



**PARERE MOTIVATO
n. 96 del 20 luglio 2015**

**OGGETTO: Comune di San Bonifacio (VR). Variante parziale n. 67 al PRG.
Verifica di Assoggettabilità.**

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR n. 23 del 21.01.14
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 20 luglio 2015, come da nota di convocazione in data 17.0715 – prot. gen.295375/71.03

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Il Comune di San Bonifacio (VR) con pec acquisita al protocollo regionale al n. 134337 del 30/03/2015.

CONSIDERATO che a seguito di una preliminare istruttoria tecnica la documentazione trasmessa, risultava carente, al fine dello studio della Valutazione di Incidenza Ambientale, per cui, per completare l'istruttoria e quindi sottoporre il tutto alla Commissione per l'espressione del parere di compatibilità ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva con nota prot. n. 154179 del 13/04/2015 di un'integrazione di quanto addotto.

CONSIDERATO che con nota Con nota prot n. 154207 del 13/04/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- ✓ Arpav Dipartimento Provinciale di Verona
- ✓ Provincia di Verona
- ✓ Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta
- ✓ Autorità di Bacino Adige
- ✓ Azienda Ulss n. 20 Verona
- ✓ Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- ✓ Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- ✓ Soprintendenza Beni architettonici e paesaggistici per le province di Verona, Rovigo e Vicenza
- ✓ Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Verona
- ✓ Comune di Soave

Con nota prot n. 154179 del 13/04/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.

Il Comune di San Bonifacio, con pec prot n. 14566 del 14/05/2015, acquisita al prot. regionale n. 202789 del 14/05/2015, ha fatto pervenire integrazioni Vinca, nonché la dichiarazione attestante che entro i termini non sono pervenute osservazioni.

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, dei quali si riporta una sintesi:

- L'Arpav di Verona con pec prot. n. 44653/2015 del 05/05/2015 acquisita al prot. regionale n. 191388 del 07/05/2015 ha fatto pervenire parere nel quale si ritiene che l'intervento possa produrre effetti significativi sulla qualità dell'ambiente in particolare, uso del suolo, peggioramento della qualità dell'aria, aumento della produzione di acque reflue e di rifiuti. Si ricorda inoltre la necessità di redigere il progetto illuminotecnico.
- L'Azienda Ulss n. 20 di Verona con nota prot. n. 2015/0033 acquisita al prot. regionale n. 202104 del 14/05/2015 ha fatto pervenire parere favorevole evidenziando alcune problematiche di carattere igienico-sanitario in rapporto alla residenza esistente con le nuove attività produttive ecc. nonché di prevedere fasce di mitigazione arborea.



VISTA la relazione istruttoria dell'ufficio preposto (VInCA), in cui si propone che per la Variante parziale n. 67 alla seconda variante generale al P.R.G. per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di temporanea salvaguardia ai sensi della L.R. 11/2004, in località Villabella, del Comune di San Bonifacio (VR), è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza.

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV), da cui risulta che esaminati gli atti, si ritiene che la valutazione è stata condotta in osservanza delle procedura previste dalla normativa vigente.

Sulla base dei dati disponibili, le possibili ricadute legate, non risultano tali da produrre alterazioni negative significative all'interno delle singole componenti analizzate, e quindi si valuta come non si avrà un peggioramento rilevabile della qualità ambientale dovuta allo sviluppo di quanto previsto.

All'interno del RAP si fa espresso riferimento ad interventi di mitigazione, tali da rendere minimi gli effetti generati dalla realizzazione delle opere.

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ' CONSIDERATO
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la Variante parziale n. 67 alla seconda variante generale al P.R.G. per l'individuazione della nuova disciplina urbanistica a destinazione produttiva nelle zone di temporanea salvaguardia ai sensi della L.R. 11/2004, in località Villabella, del Comune di San Bonifacio (VR), non debba essere sottoposta a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione del Piano dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione individuate dal Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) e dalle Autorità Ambientali: Arpav di Verona e Azienda Ulss n. 20 di Verona.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 3 pagine.